

ORIGINALE

C O M U N E D I B I B B I E N A

(Provincia di Arezzo)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 119

DEL 14/06/2005

O G G E T T O:

INDIVIDUAZIONE AREE AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 1 DELLA L.R. 23/06/2003 N. 30

Oggi, 14/06/2005 alle ore 11,30 ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta il sig. FERRI Ferruccio, nella sua qualità di Sindaco.

Fatto l'appello nominale risultano presenti ed assenti:

FERRI	Ferruccio	P	
PIANTINI	Giuseppe	P	
VIGIANI	Maria Teresa	P	
POLVERINI	Silvano	P	
LARGHI	Alberto		A
ACCIAI	Gian Maria	P	
GIOVANNINI	Alessandro	P	

presenti
6

assenti
1

Assiste la Dott.ssa Silvia PETRUCCI, nella sua qualità di Segretario comunale incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA SI

ALLEGATI NO

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Legge Regionale 23 giugno 2003, n. 30 "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana";

CONSIDERATO che la sopracitata legge regionale 30/2003, al Titolo IV (Disposizioni finali, transitorie e abrogative), Articolo 26 (Disposizioni per la rivitalizzazione delle zone montane e svantaggiate e per l'agevolazione di attività agrituristiche di ridotte dimensioni), comma 1, recita quanto segue: "I comuni possono individuare aree montane e aree territoriali caratterizzate da particolari condizioni di svantaggio socio-economico e da carenza di esercizi per la ristorazione, entro le quali, in immobili situati all'interno del fondo aziendale è consentita la somministrazione di pasti, alimenti e bevande, prevalentemente a base di prodotti aziendali o comunque da prodotti reperiti presso le aziende agricole locali e aziende agroalimentari locali che producono e vendono prodotti regionali, fino ad un massimo di trenta coperti a pasto, indipendentemente dall'esercizio delle altre attività agrituristiche, fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente e dall'autorizzazione sanitaria di cui all'articolo 2 della l. 283/1962.";

VISTO il regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana), regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del 27.07 2004;

CONSIDERATO che il sopracitato regolamento di attuazione della legge regionale 30/2003, al Titolo II (Esercizio dell'agriturismo), Capo III (Limiti e modalità di esercizio delle attività agrituristiche), Articolo 14 (Individuazione delle aree montane e delle aree svantaggiate), Comma 1, recita quanto segue: "L'individuazione da parte dei comuni di aree in cui, ai sensi dell'articolo 26, comma 1 della legge, è consentita la somministrazione di pasti, alimenti e bevande indipendentemente dall'esercizio di altre attività agrituristiche, tiene conto di quanto stabilito negli atti della pianificazione ed è effettuata valutando, in particolare, per le aree caratterizzate da particolari condizioni di svantaggio socio-economico, le caratteristiche ambientali, economiche e sociali delle aree, con specifico riferimento al numero e alle tipologie di attività di ristorazione esistenti, alla densità insediativa e all'indice di invecchiamento della popolazione. La densità insediativa deve presentare valori più bassi e l'indice di invecchiamento della popolazione deve presentare valori più alti rispetto ai valori medi provinciali.";

DATO ATTO che il territorio comunale di Bibbiena è interamente montano, in quanto risulta inserito nell'allegato 1 della Legge Regionale 28/12/2000 n. 82;

DATO ATTO che il Comune di Bibbiena è zona montana svantaggiata e depressa socio-economicamente (ex Zona Ob.2, attualmente Area Obiettivo Zona Phasing Out);

DATO ATTO che il territorio comunale di Bibbiena è caratterizzato da un rapporto tra pubblici esercizi/abitanti ed esercizi per la ristorazione/abitanti, inferiore alla media Casentinese (pubblici esercizi/1000 abitanti 4,90 su 6,32 del Casentino e esercizi della ristorazione/1000 abitanti 2,00 su 3,80 del Casentino);

DATO ATTO che, sulla base di dati statistici ufficiali, nel Comune di Bibbiena la densità insediativa presenta valori più alti rispetto ai valori medi provinciali (137,81 contro il 102,16 della provincia), mentre l'indice di invecchiamento della popolazione presenta valori più bassi rispetto ai valori medi provinciali (166,56 contro il 184,36 della provincia);

ACCERTATO che in fase di istruttoria è stato acquisito il parere di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio interessato ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, parere allegato;

RITENUTO, nonostante il parere di regolarità tecnica, avvalersi della facoltà prevista dall'art. 26 comma 1 della Legge Regionale Toscana n. 30/2003 poiché i parametri mancanti (che consentono di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge) hanno comunque un peso minore rispetto agli altri che trattano del rapporto pubblici esercizi/abitanti ed esercizi per la ristorazione/abitanti inferiore alla media casentinese; conseguentemente quest'amministrazione ritiene opportuno consentire l'attività come prevista dalla legge al fine di rivitalizzare una zona realmente montana, svantaggiata qual è la nostra, incentivando i prodotti locali, il radicamento dei giovani in attività locali e promuovendo il ricambio generazionale nella gestione delle aziende agricole;

CON VOTAZIONE UNANIME FAVOREVOLE ESPRESSA IN FORMA PALESE

DELIBERA

1) di individuare, ai sensi dell'articolo 26, comma 1 della legge regionale 30/2003 e dell'articolo 14, comma 1 del relativo regolamento di attuazione, per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, l'intero territorio del Comune di Bibbiena (AR) come area nella quale, in immobili situati all'interno del fondo aziendale, è consentita la somministrazione di pasti, alimenti e bevande, prevalentemente a base di prodotti aziendali o comunque da prodotti reperiti presso le aziende agricole locali e aziende agroalimentari locali che producono e vendono prodotti regionali, fino ad un massimo di trenta coperti a pasto, indipendentemente dall'esercizio delle altre attività agrituristiche, fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente e dall'autorizzazione sanitaria di cui all'articolo 2 della l. 283/1962.

2) di inviare copia della presente deliberazione alla Provincia di Arezzo, alla Comunità Montana del Casentino nonché alle sedi provinciali di Coldiretti, C.I.A. e Confagricoltura.

3) di dichiarare il presente atto, con successiva unanime favorevole votazione, immediatamente eseguibile data l'urgenza, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, disponendone altresì la comunicazione in elenco ai Capigruppo consiliari di Maggioranza ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 e la trasmissione di copia della presente ai Capigruppo di Minoranza



COMUNE di BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

INDIVIDUAZIONE AREE AI SENSI DELL'ART. 26, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 23 GIUGNO 2003, N. 3

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere: **CONTRARIO**. in quanto non risultano verificati i parametri relativi alla densità insediativa ed all'indice di invecchiamento della popolazione;

Bibbiena, 15/06/2005

L' ISTRUTTORE DIRETTIVO
(Alberto Gelloni)

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE AREE AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 1 DELLA L.R. 23/06/2003 N. 30

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F. FERRI



IL SEGRETARIO
S. PETRUCCI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio il **21 GIU. 2005** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

N. **4911** Reg. di Pubblicazione



Bibbiena, li' **21 GIU. 2005**

IL MESSO
M. L. Fani

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal **21 GIU. 2005** al **06 LUG. 2005** e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Li' **07 LUG. 2005**

N. **4911** Reg. Pubbl.

IL MESSO

Il **Istruttore Amministrativo**
(Dot.ssa M. Letizia FANI)

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

IL SEGRETARIO GENERALE
D^{na} Silvia Petrucci

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dello:

- Art. 134, comma 3, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 il
(dopo il decimo giorno di pubblicazione)

Li' **02 LUG. 2005**



02 LUG. 2005

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
M. DEL MONTE